

DELIBERA N. 15/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SOGGETTO POLITICO LEGA NORD
PADANIA IN PERSONA DELL'ONOREVOLE DAVIDE CAPARINI NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE CANALE 5) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E
DELLA DELIBERA N. 666/12/CONS DEL 28 DICEMBRE 2012
(TG5 DEL 30 DICEMBRE 2012)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio*

2013”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTO l’esposto presentato in data 2 gennaio 2013 (prot. n. 000059) dal partito della Lega Nord Padania, in persona dell’onorevole Davide Caparini, con il quale è stato segnalato che, durante la campagna per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l’emittente televisiva in ambito nazionale Canale 5 (società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.) ha trasmesso, nell’edizione del Tg5 del 30 dicembre 2012, alle ore 13.00, un’intervista all’onorevole Silvio Berlusconi, della durata di sei minuti e tre secondi, in violazione delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla delibera di attuazione n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012 in materia di informazione, a norma delle quali i direttori dei notiziari devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento al fine di evitare il determinarsi di situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. Il segnalante richiede, in particolare, che venga assicurato “*analogo spazio e condizioni di trattamento alla forza politica Lega Nord attraverso un’intervista di analoga durata e con medesime modalità all’onorevole Roberto Maroni*”;

VISTA la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., pervenuta in data 7 gennaio 2013 (prot. n. 854), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 3 gennaio 2013 (prot. n. 283), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, la segnalazione è improcedibile, in quanto non sottoscritta da un soggetto avente poteri di rappresentanza del soggetto politico nel cui nome essa è formulata; difettano, inoltre, gli elementi necessari per l’avvio d’ufficio dell’istruttoria, in particolare, il riferimento all’esame sommario della segnalazione e alla asserita violazione;
- nel merito, la segnalazione è infondata in quanto l’articolo 7, comma 4, della delibera n. 666/12/CONS prevede che la verifica dei dati del monitoraggio del pluralismo, sulla cui base i direttori responsabili dei programmi informativi debbono accertare il rispetto delle rigorose condizioni oggettive di parità di trattamento, abbia luogo settimanalmente e che eventuali disparità di trattamento debbano essere riequilibrate nella settimana successiva;

- in modo coerente con la consolidata prassi dell'Autorità la previsione regolamentare chiarisce, dunque, che una singola edizione di un telegiornale non può, in alcun caso, costituire parametro idoneo di valutazione del rispetto del principio della parità di trattamento tra soggetti politici nei programmi informativi, attività che richiede, viceversa, il periodo di osservazione, significativamente più ampio, costituito da una settimana di programmazione;

- l'episodio menzionato nella segnalazione è, dunque, irrilevante in quanto non idoneo a fornire un campione neppure minimamente rappresentativo della programmazione del Tg5, considerato che il notiziario va in onda, quotidianamente, con le edizioni: Tg5 Mattina, Tg5 ore 10.00, Tg5 ore 13.00, Tg5 ore 20.00; Tg5 Minuti e Tg5 Notturmo;

- è netta la distinzione tra la comunicazione politica – come nei confronti tra candidati premier - retta dal principio della parità aritmetica degli spazi concessi ai singoli soggetti politici e i programmi di informazione, cui si applica il distinto principio della parità di trattamento, inteso nel senso di complessivo equilibrio ed equidistanza dell'informazione, in particolare per i telegiornali legati all'attualità della cronaca;

- non si può ritenere che qualora un telegiornale si soffermi sulle dichiarazioni di un importante esponente politico nazionale, scatti in modo immediato l'obbligo di dedicare identico spazio a tutti i candidati avversari: il notiziario sarebbe trasformato in una trasmissione di comunicazione politica;

- un approccio meramente quantitativo al tema dell'equilibrio dell'informazione che imponga, come vorrebbe il segnalante, di effettuare interviste di identica durata a rappresentanti di ciascun soggetto politico, equiparerebbe, di fatto, l'informazione alla comunicazione politica, ove l'autonomia dell'organo di informazione è azzerata a favore di un criterio di ripartizione matematica degli spazi tra soggetti politici, in contrasto con l'interpretazione indicata dalla Corte Costituzionale;

- secondo la Consulta (sentenza n. 155/2002) la disciplina della *par condicio* elettorale è compatibile con l'articolo 21 della Costituzione nella misura in cui sia salvaguardato l'ambito privilegiato di esercizio della libertà di espressione di giornalisti ed editori rappresentato dai programmi di informazione che sono liberi dai limiti modali imposti alla comunicazione politica;

- la giurisprudenza amministrativa ha di recente ribadito l'imprescindibilità della distinzione tra comunicazione politica ed informazione, affermando l'illegittimità di un approccio che vorrebbe imporre ai programmi di informazione l'obbligo di garantire identici tempi di parola a ciascun soggetto politico;

- con riferimento alle specifiche doglianze della Lega va peraltro evidenziato che la redazione del Tg5 ha più volte invitato l'onorevole Maroni per un'intervista lunga, già a

far data dal 31 dicembre, rinnovando l'invito lo scorso 6 gennaio ed è tuttora in attesa di risposta, come si evince dall'allegata e-mail; l'intervista sarà realizzata e programmata non appena l'onorevole Maroni avrà confermato la propria disponibilità;

- nonostante il silenzio finora mantenuto dall'onorevole Maroni rispetto all'invito del Tg5, nella settimana 31 dicembre – 6 gennaio 2013 la Lega Nord ha goduto di un tempo di parola di ben undici minuti e sei secondi, pari all'11,67% del tempo complessivamente dedicato ai soggetti politici;

- si ribadisce, infine, l'impegno della società RTI e del Tg5 ad assicurare, nel corso della campagna elettorale, la più completa ed oggettiva informazione sulle posizioni di tutti i soggetti politici, compresa, naturalmente, la Lega Nord, ritenendo che la segnalazione in questione vada archiviata in base al criterio secondo cui il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere valutato in applicazione dell'adeguatezza dell'informazione sulle posizioni di ciascuna forza politica, anche alla luce della rappresentatività e delle vicende presenti e passate delle forze stesse;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento esclusivamente nell'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni ad eccezione di quelle di comunicazione politica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS il rispetto delle condizioni stabilite per i programmi di informazione e il ripristino di eventuali squilibri accertati nell'arco della settimana è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO infatti che il TAR del Lazio ha di recente ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra "programmi di informazione" e "comunicazione politica radiotelevisiva" ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, ha avuto inizio la campagna elettorale e che, da quella data, l'Autorità procede alla verifica settimanale dei dati di monitoraggio relativi alla presenza dei soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo come previsto dal citato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi a tutte le edizioni dei notiziari diffusi dall'emittente Canale 5 (TG5) relativi alle settimane 24 - 30 dicembre 2012 e 31 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013, coincidenti rispettivamente con la prima e seconda settimana di campagna elettorale, risulta che la Lega Norda ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- I settimana: 1 minuto e 33 secondi, pari allo 0,88% del totale del tempo totale di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati nel periodo di riferimento;
- II settimana: 11 minuti e 39 secondi pari al 9,90% del totale del tempo totale di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati nel periodo di riferimento;

RILEVATO inoltre che l'emittente Canale 5, come rappresentato nella memoria difensiva, ha manifestato la propria disponibilità ad intervistare l'onorevole Maroni già

dal 31 dicembre e che, pur avendo reiterato successivamente tale disponibilità, non ha ancora ricevuto riscontro dal soggetto politico istante;

RITENUTO, alla luce dell'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati, che lo squilibrio rilevato nei confronti della Lega Nord nei telegiornali diffusi dall'emittente Canale 5 nella prima settimana di campagna elettorale sia stato adeguatamente recuperato nella settimana successiva nei telegiornali trasmessi dalla medesima testata e che il reiterato invito rivolto dalla redazione del TG5 all'on. Roberto Maroni a concedere una lunga intervista valga a sanare le doglianze lamentate dall'esponente nella denuncia del 2 gennaio 2013;

RITENUTO che la condotta posta in essere dall'emittente Canale 5 costituisca una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, della delibera n. 666/12/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE Ad Interim
Laura Aria